

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2525

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

e col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1990,
n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazio-
ne di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge è finalizzato a dettare le regole di copertura degli oneri relativi agli accordi sindacali per il triennio 1988-1990 per i comparti della Sanità e della Ricerca e a dettare disposizioni in ordine al concorso dello Stato alla copertura degli oneri stessi.

Il ricorso allo strumento del decreto-legge si rende necessario ed urgente in relazione alla circostanza che la Corte dei conti ha avanzato censura di illegittimità in ordine alla copertura del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto del personale del Servizio sanitario, opponendo il rifiuto assoluto di registrazione ai sensi dell'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

In tale situazione si rende necessario far ricorso ad una diversa formula di copertura degli oneri contrattuali, disponendo che gli oneri stessi restino a totale carico dei bilanci degli enti (articolo 1, comma 1).

Affermato tale principio, peraltro coerente con quanto previsto per tutti gli enti locali e per gli enti pubblici non economici dall'articolo 15, ultimo comma, della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, con separata ed autonoma norma (articolo 1, comma 2), si dispone un «concorso» agli oneri contrattuali da parte dello Stato per gli enti del Servizio sanitario e per le Regioni a statuto ordinario.

Per quanto in particolare concerne gli enti del Servizio sanitario è da sottolineare che per l'anno 1990, su cui gravano gli oneri contrattuali per il periodo 1988-1990, gli enti stessi possono reperire le risorse oltre che nei trasferimenti provenienti dal Fondo sanitario nazionale e nelle entrate

derivanti dalle specifiche attività svolte, anche nel particolare sistema di finanziamento degli impegni di spesa previsto per l'anno stesso dal decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262.

Com'è noto, con il citato decreto-legge sono state autorizzate le Regioni a consentire alle unità sanitarie locali e agli altri enti che gestiscono i servizi sanitari di «assumere impegni per l'esercizio finanziario 1990 anche in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente autorizzati con il bilancio di previsione, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza». Il provvedimento, ovviamente, prevede idonee misure per finanziare tali spese.

Per quanto, invece, concerne gli oneri relativi all'anno 1991 è da considerare che il Fondo sanitario nazionale per tale anno è stato quantificato dal disegno di legge finanziaria 1991, attualmente all'esame del Parlamento, considerando per intero gli oneri derivanti dal contratto.

L'articolo 2 del provvedimento è diretto agli enti di ricerca e sperimentazione e, oltre a stabilire il principio del «concorso» statale agli oneri del contratto, demanda al decreto di recepimento del contratto stesso la quantificazione di tale concorso; per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - le cui spese sono previste in appositi capitoli del bilancio dello Stato - la copertura degli oneri è ovviamente prevista a totale carico del bilancio statale.

* * *

L'accluso provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento comporta oneri per il bilancio dello Stato limitatamente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2. Tali oneri sono prequantificati dalla norma stessa nei seguenti importi (in miliardi di lire):

	1990	1991
Concorso statale agli Enti del Servizio sanitario nazionale	906	5.959
Concorso statale alle Regioni a statuto ordinario	<u>159</u>	<u>374</u>
Totale . . .	<u>1.065</u>	<u>6.333</u>

La copertura è assicurata dalle disponibilità del capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990.

Decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1990

Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare congrui mezzi di copertura finanziaria agli oneri contrattuali conseguenti agli accordi per il triennio 1988-1990 per il personale del Servizio sanitario nazionale e per quello del comparto della ricerca e sperimentazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Contratti Servizio sanitario nazionale e regioni-enti locali)

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al personale del comparto del Servizio sanitario nazionale provvedono gli enti interessati utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

2. I trasferimenti dello Stato a titolo di concorso nel finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990, per gli accordi relativi agli enti sottoelencati, al netto dei trasferimenti già autorizzati con il decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, concernente corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al

periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sono così integrati:

a) lire 906 miliardi per l'anno 1990 e lire 5.959 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario;

b) lire 159 miliardi per l'anno 1990 e lire 374 miliardi a decorrere dall'anno 1991 per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alla quota attribuita a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.065 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 6.333 miliardi a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione)

1. Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 3, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi. Lo Stato concorre al parziale finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990 per l'importo indicato dal decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del suddetto comparto per il triennio medesimo. L'onere relativo è coperto a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi e deve essere contenuto nell'ambito delle disponibilità del predetto capitolo 6868.

2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito ed erogato ai vari enti dal Ministero del tesoro in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

3. Per l'Istituto superiore di sanità e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro la copertura degli oneri contrattuali 1988-1990 è integralmente posta a carico del predetto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - CIRINO POMICINO
- DE LORENZO - RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI